

# SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

**N. 1738**

## **DISEGNO DI LEGGE**

**presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri**

**(BERLUSCONI)**

**e dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali**

**(MARONI)**

**di concerto col Ministro dell'interno**

**(PISANU)**

**e col Ministro dell'economia e delle finanze**

**(TREMONTI)**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 25 SETTEMBRE 2002**

—————

Conversione in legge del decreto-legge 25 settembre 2002,  
n. 210, recante disposizioni urgenti in materia di emersione  
del lavoro sommerso e di rapporti di lavoro a tempo parziale

—————

## INDICE

Relazione .....	<i>Pag.</i>	3
Analisi tecnico-normativa .....	»	5
Relazione tecnica .....	»	7
Allegato .....	»	8
Disegno di legge .....	»	18
Decreto-legge .....	»	19

ONOREVOLI SENATORI. - Il presente decreto-legge, all'articolo 1, detta disposizioni di modifica della legge 18 ottobre 2001, n. 383, e successive modificazioni, recante primi interventi per il rilancio dell'economia.

In particolare, in attuazione dell'avviso comune siglato dalle parti sociali il 24 luglio 2002 in materia di emersione dell'economia sommersa, finalizzato ad innalzare il tasso di occupazione regolare, a recuperare alla legalità le aree di comportamento illecito, nonché a garantire le migliori condizioni per una corretta tutela del lavoro e per un corretto svolgimento della concorrenza tra le imprese, si provvede ad apportare alcune modifiche alla disciplina di cui agli articoli 1 e 1-bis della citata legge n. 383 del 2001.

Le principali modifiche attengono all'istituzione presso ogni capoluogo di provincia, ai fini della valutazione delle dichiarazioni di emersione progressiva, di un nuovo organismo (Comitato per il lavoro e l'emersione del sommerso-CLES) in luogo del sindaco. Tali comitati sono costituiti da membri designati dalle amministrazioni interessate, da INPS, INAIL e dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative. I CLES assumono il compito di valutare ed approvare i piani di emersione progressiva.

Con riferimento alle scadenze per la presentazione dalle dichiarazioni si evidenzia che, mentre rimane invariata quella già definita dalla legge n. 383 del 2001 ai sensi dell'articolo 1 (30 novembre 2002), per i piani di emersione progressiva si prevede che il termine per la presentazione del piano sia prorogato, in considerazione della nuova procedura, al 28 febbraio 2003, con termine ul-

timo di presentazione della dichiarazione, fissato al 15 maggio 2003.

Ulteriori modifiche di rilievo attengono alle proposte per il progressivo adeguamento agli obblighi previsti dai contratti collettivi nazionali di lavoro in materia di trattamento economico; le proposte devono essere formulate in conformità al contenuto di appositi accordi sindacali collettivi, conclusi tra le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative e le associazioni dei datori di lavoro, con riferimento a ciascun settore economico.

L'articolo 2 detta invece disposizioni concernenti il settore dell'edilizia dirette, da un lato, ad introdurre misure di semplificazione procedurale, con la previsione della stipula di una convenzione tra INPS, INAIL e Casse edili ai fini del rilascio di un documento unico di regolarità contributiva nel settore edile per l'affidamento degli appalti pubblici e, dall'altro, alla proroga al 2006 del beneficio contributivo previsto a favore delle imprese edili di cui all'articolo 45 della legge 17 maggio 1999, n. 144.

Tale beneficio consiste in una riduzione sull'ammontare delle contribuzioni previdenziali ed assistenziali diverse da quelle del fondo pensioni lavoratori dipendenti limitatamente agli operai edili occupati con orario di lavoro settimanale non inferiore a 40 ore.

Sempre al fine di incentivare l'emersione del lavoro sommerso, l'articolo 3 modifica il comma 15, dell'articolo 3, del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 61, estendendo il periodo di efficacia (fino al 30 settembre 2003), salvo diverse intese in sede di contrattazione, delle clausole dei contratti collettivi in materia di lavoro supplementare nei rap-

porti di lavoro a tempo parziale vigenti alla data di entrata in vigore del citato decreto legislativo n. 61 del 2000.

Le predette clausole contrattuali concernenti il lavoro supplementare nei rapporti

di lavoro a tempo parziale assicurano infatti una articolazione dei rapporti di lavoro tale da favorire l'emersione.

La norma non comporta nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.

## ANALISI TECNICO-NORMATIVA

*Necessità dell'intervento normativo*

Le disposizioni rivestono carattere di necessità ed urgenza in considerazione della necessità di modificare la disciplina dell'emersione del sommerso di cui alla legge 18 ottobre 2001, n. 383, alla luce dei contenuti del recente «avviso comune» siglato dalle Parti sociali in materia e, visto l'approssimarsi delle scadenze per la presentazione dei piani di emersione progressiva e delle dichiarazioni di emersione del sommerso (30 settembre e 30 novembre 2002), dell'urgenza di intervenire in tempo utile.

*Analisi del quadro normativo ed incidenza delle norme proposte sulle leggi e i regolamenti vigenti*

L'articolo 1 detta alcune modifiche alla legge 18 ottobre 2001, n. 383, come modificata dal decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 409, dalla legge 28 novembre 2001, n. 448, e dal decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2002, n. 73.

I commi 1 e 2 dettano disposizioni di modifica degli articoli 1, comma 4-*bis*, e 1-*bis* della legge n. 383 del 2001.

In particolare, il comma 2 sostituisce l'articolo 1-*bis* (emersione progressiva) della legge n. 383 del 2001, introducendo, in luogo dell'attuale soggetto preposto all'approvazione dei piani individuali di emersione (il sindaco), un nuovo soggetto denominato CLES (Comitato per il lavoro e l'emersione del sommerso), composto da 16 membri nominati dal prefetto: otto dei quali designati dalle amministrazioni statali e territoriali e dagli enti pubblici interessati, e otto designati in maniera paritetica dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative dei datori di lavoro e dei prestatori di lavoro.

I CLES sono nominati entro il 30 ottobre 2002. Le funzioni di segreteria sono assicurate dalle direzioni provinciali del lavoro. I CLES sono integrati dai comitati provinciali per l'emersione istituiti ai sensi dell'articolo 78, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448.

I comitati:

- valutano le proposte di progressivo adeguamento agli obblighi di legge diversi da quelli fiscali e previdenziali, formulando eventuali proposte di modifica;
- valutano la fattibilità tecnica dei contenuti del piano di emersione;
- definiscono, nel rispetto degli obblighi di legge, temporanee modalità di adeguamento per ciascuna materia da regolarizzare;

- verificano la conformità del piano di emersione ai minimi contrattuali contenuti negli accordi sindacali di cui al comma 2.

I CLES sono dunque chiamati ad approvare (entro sessanta giorni) il piano individuale di emersione nell'ambito delle linee generali definite dal Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), secondo quanto stabilito dall'articolo 1, comma 1, della legge n. 383 del 2001. Successivamente le autorità competenti, previa verifica della avvenuta attuazione del piano, rilasciano le necessarie autorizzazioni.

Il comma 3, nel modificare il comma 5 dell'articolo 3 della legge n. 383 del 2001, estende la disciplina dell'emersione anche alle imprese che svolgono attività agricola non produttiva del reddito di impresa.

L'articolo 2 detta invece norme in materia di edilizia prevedendo, in particolare, al comma 1 che le imprese che risultino affidatarie di un appalto pubblico debbano presentare la certificazione relativa alla regolarità contributiva a pena di revoca dell'affidamento.

Ai fini di semplificazione procedurale si prevede, inoltre, al comma 2, la stipula di convenzioni tra INPS, INAIL e le Casse edili, al fine del rilascio di un documento unico di regolarità contributiva nel settore edile per l'affidamento degli appalti pubblici.

Il comma 3 del medesimo articolo 2, infine, proroga, analogamente a quanto previsto dall'articolo 45, comma 18, della legge 17 maggio 1999, n. 144, per un quinquennio fino al 31 dicembre 2006, il beneficio contributivo a favore delle imprese edili; beneficio consistente in una riduzione sull'ammontare delle contribuzioni previdenziali ed assistenziali diverse da quelle di pertinenza del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, limitatamente agli operai edili occupati con orario di lavoro settimanale non inferiore alle 40 ore.

L'articolo 3, nel modificare il comma 15 dell'articolo 3 del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 61, come modificato dall'articolo 1 del decreto legislativo 26 febbraio 2001, n. 100, e dal decreto-legge 28 settembre 2001, n.355, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 novembre 2001, n. 417, proroga (dal 30 settembre 2002 al 30 settembre 2003) l'efficacia, salvo diverse intese in sede di contrattazione, delle clausole dei contratti collettivi in materia di lavoro supplementare per i rapporti di lavoro vigenti alla data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 61 del 2000.

*Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario e verifica della coerenza con le fonti legislative primarie che dispongono il trasferimento di funzioni alle regioni ed agli enti locali*

Nella disciplina introdotta non si rinvencono elementi di contrarietà alla normativa comunitaria o di coerenza con le fonti legislative che hanno disposto il trasferimento di funzioni alle regioni.

*Elementi di drafting e linguaggio normativo*

Non sono state introdotte nuove o particolari definizioni normative.

## RELAZIONE TECNICA

*Articolo 1, comma 2 (modifiche alla legge 18 ottobre 2001, n. 383)*

La disposizione in riferimento prevede, in luogo dell'attuale soggetto preposto all'approvazione dei piani individuali di emersione (il sindaco), un nuovo soggetto denominato CLES (Comitato per il lavoro e l'emersione del sommerso), composto da 16 membri nominati dal prefetto: otto dei quali designati dalle amministrazioni statali e territoriali e dagli enti pubblici interessati, e otto designati in maniera paritetica dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative dei datori di lavoro e dei prestatori di lavoro.

L'istituzione dei nuovi soggetti non comporterà nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, considerato che per i CLES si prevede che le funzioni di segreteria siano svolte dalle competenti direzioni provinciali del lavoro.

Non sono inoltre previsti trattamenti di missione o di rimborso spese per i componenti dei CLES e, del resto, la loro articolazione provinciale favorirà la designazione di soggetti delle amministrazioni coinvolte già presenti sul territorio.

*Articolo 2, comma 3 (norme in materia di edilizia)*

La disposizione intende prorogare, analogamente a quanto previsto dall'articolo 45, comma 18, della legge 17 maggio 1999, n. 144, per un quinquennio, fino al 31 dicembre 2006, il beneficio contributivo a favore delle imprese edili, consistente in una riduzione sull'ammontare delle contribuzioni previdenziali ed assistenziali diverse da quelle di pertinenza del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, limitatamente agli operai edili occupati con orario di lavoro settimanale non inferiore alle 40 ore.

La disposizione non reca nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato in quanto trattasi di intervento autofinanziato. Infatti tale misura è applicata sulla base di un decreto da emanarsi ai sensi del comma 5 dell'articolo 29 del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 341, al fine di verificare, in concreto, ogni anno l'incremento della base imponibile del settore dell'edilizia.

ALLEGATO

(Previsto dall'articolo 17, comma 30,  
della legge 15 maggio 1997, n. 127)

TESTO INTEGRALE DELLE NORME ESPRESSAMENTE  
MODIFICATE O ABROGATE DAL DECRETO-LEGGE

Legge 18 ottobre 2001, n. 383

**Primi interventi per il rilancio dell'economia**

CAPO I

NORME PER INCENTIVARE L'EMERSIONE  
DALL'ECONOMIA SOMMERSA

*Art. 1. Dichiarazione di emersione.*

1. Gli imprenditori che hanno fatto ricorso a lavoro irregolare, non adempiendo in tutto o in parte agli obblighi previsti dalla normativa vigente in materia fiscale e previdenziale, possono farlo emergere, tramite apposita dichiarazione di emersione, da presentare entro il 30 novembre 2002, con indicazione, oltre al numero e alle generalità dei lavoratori emersi, del relativo costo del lavoro in misura non inferiore a quanto previsto dai contratti collettivi nazionali di lavoro di riferimento. Il Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), sentite le organizzazioni sindacali e di categoria, approva i programmi di emersione di cui all'articolo 2, comma 4.

2. Per il periodo di imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, e per i due periodi successivi, la dichiarazione di emersione costituisce titolo di accesso al seguente regime di incentivo fiscale e previdenziale:

a) gli imprenditori che, con la dichiarazione di cui al comma 1, si impegnano nel programma di emersione e, conseguentemente, incrementano il reddito imponibile dichiarato rispetto a quello relativo al secondo periodo d'imposta precedente, hanno diritto, fino a concorrenza del triplo del costo del lavoro che hanno fatto emergere con la dichiarazione, all'applicazione sull'incremento stesso di un'imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) e dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche (IRPEG), con tassazione separata rispetto al rimanente imponibile, dovuta in ragione di un'aliquota del 10 per cento per il primo periodo di imposta, del 15 per cento per il secondo periodo di imposta



e del 20 per cento per il terzo periodo di imposta. L'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) non è dovuta fino a concorrenza dell'incremento del reddito imponibile dichiarato. Per il secondo ed il terzo periodo di imposta, nel calcolo dell'incentivo si tiene conto delle eventuali variazioni in diminuzione del costo del lavoro emerso. Sul maggiore imponibile previdenziale relativo ai redditi di lavoro emersi dichiarati, e conseguente alla dichiarazione di emersione, si applica una contribuzione sostitutiva, dovuta in ragione di un'aliquota del 7 per cento per il primo periodo, del 9 per cento per il secondo periodo e dell'11 per cento per il terzo periodo, e, ai fini dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, si applicano tassi di premio ridotti rispettivamente del 75 per cento per il primo anno, del 70 per cento per il secondo anno e del 65 per cento per il terzo anno;

b) i lavoratori che, parallelamente, si impegnano nel programma di emersione sono esclusi da contribuzione previdenziale e, sui loro redditi di lavoro emersi, si applica una imposta sostitutiva dell'IRPEF, con tassazione separata rispetto al rimanente imponibile, dovuta in ragione di un'aliquota del 6 per cento per il primo anno, dell'8 per cento per il secondo anno e del 10 per cento per il terzo anno.

*2-bis.* La contribuzione e l'imposta sostitutiva dovute per il primo periodo d'imposta e fino al termine di presentazione della dichiarazione di emersione, previste, rispettivamente, alle lettere a) e b) del comma 2, sono trattenute e versate in un'unica soluzione, entro il termine di presentazione della medesima dichiarazione ovvero, a partire dal predetto termine, in sessanta rate mensili, senza interessi.

*2-ter.* Per le violazioni concernenti gli obblighi di documentazione, registrazione, dichiarazione di inizio attività, commesse nel primo periodo d'imposta agevolato fino alla data di presentazione della dichiarazione di emersione, non si applicano le sanzioni previste ai fini dell'imposta sul valore aggiunto (IVA), a condizione che il versamento dell'imposta sia effettuato entro il termine previsto per il versamento dovuto in base alla relativa dichiarazione annuale IVA. Per il medesimo periodo non si applicano le sanzioni previste per le analoghe violazioni in materia di imposte sui redditi e di imposta regionale sulle attività produttive né quelle previste per l'omessa effettuazione delle ritenute e dei relativi versamenti dovuti fino alla data di presentazione della dichiarazione di emersione.

3. Per gli imprenditori, su specifica richiesta, la dichiarazione di emersione vale anche come proposta di concordato tributario e previdenziale, se presentata prima dell'inizio di eventuali accessi, ispezioni e verifiche o della notifica dell'avviso di accertamento o di rettifica. In questo caso, fino a concorrenza del costo del lavoro oggetto della dichiarazione di emersione, l'imprenditore dichiara, per ciascuno dei periodi precedenti, il costo del lavoro irregolare utilizzato. Per ciascuno di questi periodi il concordato si perfeziona con il pagamento di un'imposta sostitutiva dell'IRPEF, dell'IRPEG, dell'IRAP, dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) e dei contributi previdenziali e premi assicurativi con tassazione separata

rispetto al rimanente imponibile, dovuta in ragione di un'aliquota dell'8 per cento del costo del lavoro irregolare utilizzato e dichiarato, senza applicazione di sanzioni e interessi. Per ciascuno degli stessi periodi, sul presupposto della sussistenza dei requisiti di legge, il concordato produce effetti preclusivi automatici degli accertamenti fiscali relativi all'attività di impresa e previdenziali, fino a concorrenza del triplo del costo del lavoro irregolare utilizzato. Il pagamento dell'imposta sostitutiva può essere effettuato in unica soluzione, entro il termine di presentazione della dichiarazione di emersione, con una riduzione del 25 per cento, ovvero in ventiquattro rate mensili a partire dal predetto termine, senza applicazione di interessi. Con l'integrale pagamento sono estinti i delitti di cui agli articoli 4 e 5 del *decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74*, il delitto di cui all'articolo 37 della *legge 24 novembre 1981, n. 689*, nonché i reati contravvenzionali e le violazioni amministrative e civili connessi alle violazioni fiscali e previdenziali relative all'esistenza del lavoro sommerso. In caso di rateazione, sono sospesi i termini di prescrizione degli illeciti di cui al presente comma.

4. I lavoratori delle imprese che aderiscono ai programmi di emersione possono, parallelamente, estinguere i loro debiti fiscali e previdenziali, connessi alla prestazione di lavoro irregolare, per ciascuno degli anni che intendono regolarizzare, mediante il pagamento di una contribuzione sostitutiva, con tassazione separata rispetto al rimanente imponibile, dovuta in ragione di lire 200.000 per ogni anno pregresso, senza applicazione di sanzioni e interessi. Il pagamento è effettuato nei termini e con le modalità di cui al comma 3. È precluso ogni accertamento fiscale e previdenziale sui redditi di lavoro per gli anni regolarizzati. I lavoratori possono, a domanda, ricostruire la loro posizione pensionistica relativamente ai periodi di lavoro pregressi effettuati presso l'impresa che presenta la dichiarazione di emersione alla quale appartengono alla data del 30 novembre 2002. La ricostruzione, che avviene esclusivamente mediante contribuzione volontaria, integrata fino ad un massimo del 66 per cento della quota a carico del datore di lavoro dal fondo di cui all'articolo 5 della *legge 23 dicembre 2000, n. 388*, consente di coprire, fino ad un massimo di sessanta mesi, periodi contributivi di venti mesi ogni dodici mesi di lavoro svolto presso la suddetta impresa a far data dal 30 novembre 2002. La ricostruzione avviene alla fine di ogni periodo lavorativo di dodici mesi.

4-bis. I lavoratori che aderiscono al programma di emersione e che non risultano già dipendenti dell'imprenditore sono esclusi, per il periodo antecedente nonché per il triennio di emersione, dal computo dei limiti numerici di unità di personale previsti da leggi e contratti collettivi di lavoro ai fini dell'applicazione di specifiche normative ed istituti, ad eccezione delle disposizioni in materia di licenziamenti individuali e collettivi. L'adesione da parte del lavoratore al programma di emersione di cui al presente articolo, tramite sottoscrizione di specifico atto di conciliazione, ha efficacia novativa del rapporto di lavoro emerso con effetto dalla data di presentazione della dichiarazione di emersione e produce, relativamente ai

diritti di natura retributiva e risarcitoria per il periodo pregresso, gli effetti conciliativi ai sensi degli articoli 410 e 411 del codice di procedura civile; dalla stessa data si applicano gli istituti economici e normativi previsti dai contratti collettivi nazionali di lavoro di riferimento.

5. Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 4 non si applicano con riferimento al lavoro irregolare prestato dai soggetti richiamati all'articolo 62, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

6. Restano fermi, in alternativa, per gli interessati, i regimi connessi ai piani di riallineamento retributivo e di emersione del lavoro irregolare, di cui all'articolo 5 del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, agli articoli 75 e 78 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive modificazioni, all'articolo 63 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni, e all'articolo 116 della *legge 23 dicembre 2000, n. 388*.

7. Per intensificare l'azione di contrasto all'economia sommersa, il CIPE definisce un piano straordinario di accertamento, operativo dal 6 maggio 2002, con il quale sono individuate le priorità di intervento coordinato ed integrato degli organi di vigilanza del settore. Al fine di acquisire elementi utili all'attuazione del piano, l'Agenzia delle entrate invia una richiesta di informazioni ai soggetti individuati sulla base dei dati in possesso del sistema informativo dell'anagrafe tributaria e previdenziale, dei soggetti gestori di servizi di pubblica utilità, dei registri dei beni immobili e dei beni mobili registrati e degli studi di settore. Tale richiesta è finalizzata anche all'acquisizione, di ulteriori elementi di carattere generale correlabili alle irregolarità del rapporto di lavoro e non preclude l'adesione ai programmi di emersione.

8. Le maggiori entrate derivanti dal recupero di base imponibile connessa ai programmi di emersione, con esclusione di quelle contributive, affluiscono al fondo di cui all'articolo 5 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, è determinata la quota destinata alla riduzione della pressione contributiva, al netto delle risorse destinate all'integrazione del contributo previdenziale dei lavoratori che si impegnano nei programmi di emersione ai sensi del comma 2, lettera b), del presente articolo, in misura non superiore al 66 per cento della quota residua rispetto alla contribuzione previdenziale versata, e agli oneri concernenti la eventuale ricostruzione della loro posizione previdenziale relativamente agli anni pregressi, ai sensi del comma 4 del presente articolo, nei limiti delle risorse all'uopo disponibili presso il fondo; con lo stesso decreto è inoltre determinata la misura del trattamento previdenziale relativa ai periodi oggetto della dichiarazione di emersione in proporzione alle quote contributive versate, senza oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica. Con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze è altresì determinata la quota residua del predetto fondo destinata al riequilibrio dei conti pubblici. I commi 2 e 3 dell'articolo 5 della citata legge n. 388 del 2000 sono abrogati.

8-bis. Il Ministro dell'economia e delle finanze procede annualmente, sentite le organizzazioni sindacali e di categoria, ad una verifica dei risultati del processo di emersione in base al numero degli imprenditori e dei lavoratori che si sono avvalsi delle disposizioni per incentivare l'emersione dell'economia sommersa, alla differenziazione degli stessi per il settore di attività e ubicazione dei relativi insediamenti produttivi e, per i lavoratori, alla rispettiva anzianità contributiva, nonché delle conseguenti maggiori entrate derivanti dal recupero di base imponibile.

*Art. 1-bis. Emersione progressiva.*

1. In alternativa alla procedura prevista dall'articolo 1, gli imprenditori presentano al sindaco del comune dove ha sede l'unità produttiva, entro il 30 settembre 2002, un piano individuale di emersione contenente:

a) le proposte per la progressiva regolarizzazione ed adeguamento agli obblighi previsti dalla normativa vigente per l'esercizio dell'attività, relativamente a materie diverse da quelle fiscale e contributiva, in un periodo non superiore a diciotto mesi, eventualmente prorogabile a ventiquattro mesi in caso di motivate esigenze;

b) le proposte per il progressivo adeguamento agli obblighi previsti dai contratti collettivi nazionali di lavoro in materia di trattamento economico in un periodo comunque non superiore al triennio di emersione;

c) il numero e la remunerazione dei lavoratori che si intende regolarizzare;

d) l'impegno a presentare una apposita dichiarazione di emersione successivamente alla approvazione del piano da parte del sindaco.

2. Per la presentazione del piano individuale di emersione, gli imprenditori che intendono conservare l'anonimato possono avvalersi delle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro o dei professionisti iscritti agli albi dei dottori commercialisti, dei ragionieri e periti commerciali e dei consulenti del lavoro, che provvedono alla presentazione del programma al sindaco con l'osservanza di misure idonee ad assicurare la riservatezza dell'imprenditore stesso.

3. Se il piano individuale di emersione contiene proposte di adeguamento progressivo alle disposizioni dei contratti collettivi nazionali di lavoro in materia di trattamento economico, il sindaco sottopone la questione al parere della commissione provinciale o regionale sul lavoro irregolare, di cui all'articolo 78, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive modificazioni, ove istituita. La commissione esprime il parere entro quindici giorni dalla ricezione della richiesta; decorso tale termine il sindaco procede, comunque, ai sensi del comma 5.

4. Il sindaco approva il piano individuale di emersione nell'ambito delle linee generali definite dal CIPE, secondo quanto stabilito dal comma 1 dell'articolo 1. Il prefetto esercita la funzione di coordinamento e vigilanza.

5. Il sindaco approva il piano di emersione entro quarantacinque giorni dalla sua presentazione, preve eventuali modifiche concordate con l'interessato o con i soggetti di cui al comma 2, ovvero respinge il piano stesso. Con il provvedimento di approvazione del piano, il sindaco dispone, contestualmente, anche in deroga alle disposizioni vigenti, la prosecuzione dell'attività.

6. Il sindaco o l'organo di vigilanza delegato verifica, entro sessanta giorni dalla scadenza dei termini fissati, l'avvenuto adeguamento o regolarizzazione agli obblighi previsti dalla normativa vigente, dandone comunicazione all'interessato. L'adeguamento o la regolarizzazione si considerano, a tutti gli effetti, come avvenuti tempestivamente e determinano l'estinzione dei reati contravvenzionali e delle sanzioni connesse alla violazione dei predetti obblighi.

7. La dichiarazione di emersione è presentata entro il 30 novembre 2002 e produce gli altri effetti previsti dall'articolo 1.

... *Omissis* ...

### *Art. 3. Disposizioni di attuazione.*

1. Con decreto interministeriale sono determinati forma e contenuto della dichiarazione di emersione di cui agli articoli 1 e 1-bis e degli altri modelli di dichiarazione, in modo da garantire l'applicazione dell'incentivo fiscale a tassazione separata in caso di cumulo tra redditi agevolati ed altri redditi, nonché le modalità di pagamento delle imposte e delle contribuzioni sostitutive di cui all'articolo 1, commi 2, 3 e 4. Con lo stesso decreto sono approvate le istruzioni sulle modalità di presentazione delle dichiarazioni predette e sulle attività amministrative idonee a garantire adeguate forme di partecipazione delle organizzazioni sindacali e di categoria al fine di favorire l'emersione dell'economia sommersa.

2. Le imposte e le contribuzioni sostitutive di cui all'articolo 1, commi 2, 3 e 4, non sono comunque compensabili e non sono deducibili ai fini della determinazione di alcuna imposta, tassa o contributo. Per l'accertamento, la riscossione, il contenzioso e le sanzioni si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni previste per le imposte sui redditi.

3. L'imposta sostitutiva di cui all'articolo 1, comma 2, lettera a), non genera credito di imposta in favore del socio, ai sensi dell'articolo 14 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni.

4. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono determinate le regolazioni contabili degli effetti finanziari per lo Stato, le regioni e gli enti locali, conseguenti all'attuazione del presente capo.

5. Le disposizioni del presente capo concernenti gli imprenditori si applicano, in quanto compatibili, anche ai titolari di redditi di lavoro autonomo.

Legge 17 maggio 1999, n. 144

**Misure in materia di investimenti, delega al Governo per il riordino degli incentivi all'occupazione e della normativa che disciplina l'INAIL, nonché disposizioni per il riordino degli enti previdenziali.**

## CAPO II

### DISPOSIZIONI IN MATERIA DI OCCUPAZIONE E DI PREVIDENZA

*Art. 45. Riforma degli incentivi all'occupazione e degli ammortizzatori sociali, nonché norme in materia di lavori socialmente utili.*

... *Omissis* ...

18. Al comma 5 dell'articolo 29 del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244 (118), convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 341, la parola: «1996» è sostituita dalle seguenti: «di ciascun anno e sino al 31 dicembre 2001» e dopo le parole: «o rideterminata» sono inserite le seguenti: «per l'anno di riferimento».

Decreto legislativo, 25 febbraio 2000 n. 61

**Attuazione della direttiva 97/81/CE relativa all'accordo-quadro sul lavoro a tempo parziale concluso dall'UNICE, dal CEEP e dalla CES.**

... *Omissis* ...

*Art. 3. Modalità del rapporto di lavoro a tempo parziale. Lavoro supplementare, lavoro straordinario clausole elastiche.*

1. Il datore di lavoro ha facoltà di richiedere lo svolgimento di prestazioni supplementari rispetto a quelle concordate con il lavoratore ai sensi dell'articolo 2, comma 2, nel rispetto di quanto previsto dai commi 2, 3, 4 e 6.

2. Il contratto collettivo, stipulato dai soggetti indicati nell'articolo 1, comma 3, che il datore di lavoro effettivamente applichi, stabilisce:

a) il numero massimo di ore di lavoro supplementare effettuabili in ragione d'anno;

b) il numero massimo di ore di lavoro supplementare effettuabili nella singola giornata lavorativa;

c) le causali obiettive in relazione alle quali si consente di richiedere ad un lavoratore a tempo parziale lo svolgimento di lavoro supplementare.

In attesa delle discipline contrattuali di cui al presente comma e fermo restando quanto previsto dal comma 15, il ricorso al lavoro supplementare è ammesso nella misura massima del 10 per cento della durata dell'orario di lavoro a tempo parziale riferita a periodi non superiori ad un mese e da utilizzare nell'arco di più di una settimana.

3. L'effettuazione di prestazioni di lavoro supplementare richiede in ogni caso il consenso del lavoratore interessato. L'eventuale rifiuto dello stesso non costituisce infrazione disciplinare, né integra gli estremi del giustificato motivo di licenziamento.

4. I contratti collettivi di cui al comma 2 possono prevedere una percentuale di maggiorazione sull'importo della retribuzione oraria globale di fatto, dovuta in relazione al lavoro supplementare. In alternativa a quanto previsto in proposito dall'articolo 4, comma 2, lettera a), i contratti collettivi di cui al comma 2 possono anche stabilire che l'incidenza della retribuzione delle ore supplementari sugli istituti retributivi indiretti e differiti sia determinata convenzionalmente mediante l'applicazione di una maggiorazione forfettaria sulla retribuzione dovuta per la singola ora di lavoro supplementare. In attesa delle discipline contrattuali di cui al comma 2, le ore di lavoro supplementare nella misura massima del 10 per cento previste dall'ultimo periodo del medesimo comma 2, sono retribuite come ore ordinarie.

5. Nel rapporto di lavoro a tempo parziale di tipo verticale è consentito lo svolgimento di prestazioni lavorative straordinarie in relazione alle giornate di attività lavorativa. A tali prestazioni si applica la disciplina legale e contrattuale vigente, ed eventuali successive modifiche ed integrazioni, in materia di lavoro straordinario nei rapporti a tempo pieno. Salva diversa previsione dei contratti collettivi di cui all'articolo 1, comma 3, i limiti trimestrale ed annuale stabiliti dalla legge 27 novembre 1998, n. 409, si intendono riproporzionati in relazione alla durata della prestazione lavorativa a tempo parziale.

6. Le ore di lavoro supplementare di fatto svolte in misura eccedente quella consentita ai sensi del comma 2 comportano l'applicazione di una maggiorazione sull'importo della retribuzione oraria globale di fatto per esse dovuta la cui misura viene stabilita dai contratti collettivi di cui all'articolo 1, comma 3. In assenza di previsione del contratto collettivo, si applica la maggiorazione del 50 per cento. I medesimi contratti collettivi possono altresì stabilire criteri e modalità per assicurare al lavoratore a tempo parziale, su richiesta del medesimo, il consolidamento nel proprio orario di lavoro, in tutto od in parte, del lavoro supplementare svolto in via non meramente occasionale.

7. Ferma restando l'indicazione nel contratto di lavoro della distribuzione dell'orario con riferimento al giorno, alla settimana, al mese ed all'anno, i contratti collettivi, di cui all'articolo 1, comma 3, applicati dal

datore di lavoro interessato, hanno la facoltà di prevedere clausole elastiche in ordine alla sola collocazione temporale della prestazione lavorativa, determinando le condizioni e le modalità a fronte delle quali il datore di lavoro può variare detta collocazione, rispetto a quella inizialmente concordata col lavoratore ai sensi dell'articolo 2, comma 2.

8. L'esercizio da parte del datore di lavoro del potere di variare la collocazione temporale della prestazione lavorativa a tempo parziale comporta in favore del lavoratore un preavviso di almeno dieci giorni. I contratti collettivi di cui all'articolo 1, comma 3, possono prevedere una durata del preavviso inferiore a dieci giorni ma, comunque, non inferiore a 48 ore; in questo caso gli stessi contratti collettivi possono prevedere maggiorazioni retributive stabilendone forme, criteri e modalità. Lo svolgimento del rapporto di lavoro a tempo parziale ai sensi del comma 7, comporta altresì in favore del lavoratore il diritto ad una maggiorazione della retribuzione oraria globale di fatto, nella misura fissata dai contratti collettivi di cui al medesimo comma 7.

9. La disponibilità allo svolgimento del rapporto di lavoro a tempo parziale ai sensi del comma 7 richiede il consenso del lavoratore formalizzato attraverso uno specifico patto scritto, anche contestuale al contratto di lavoro. Nel patto è fatta espressa menzione della data di stipulazione, della possibilità di denuncia di cui al comma 10, delle modalità di esercizio della stessa, nonché di quanto previsto dal comma 11.

10. Durante il corso di svolgimento del rapporto di lavoro a tempo parziale il lavoratore potrà denunciare il patto di cui al comma 9, accompagnando alla denuncia l'indicazione di una delle seguenti documentate ragioni: *a)* esigenze di carattere familiare; *b)* esigenze di tutela della salute certificate dal competente Servizio sanitario pubblico; *c)* necessità di attendere ad altra attività lavorativa subordinata o autonoma. La denuncia, in forma scritta, relativamente alle causali di cui alle lettere *a)* e *b)* potrà essere effettuata quando siano decorsi almeno cinque mesi dalla data di stipulazione del patto e dovrà essere altresì accompagnata da un preavviso di un mese in favore del datore di lavoro. In ordine alla lettera *c)* i contratti collettivi di cui al comma 7 possono stabilire un periodo superiore ai cinque mesi, prevedendo la corresponsione di una indennità. I medesimi contratti collettivi determinano i criteri e le modalità per l'esercizio della possibilità di denuncia anche nel caso di esigenze di studio o di formazione e possono, altresì, individuare ulteriori ragioni obiettive in forza delle quali possa essere denunciato il patto di cui al comma 9. Il datore di lavoro ha facoltà di rinunciare al preavviso.

11. Il rifiuto da parte del lavoratore di stipulare il patto di cui al comma 9 e l'esercizio da parte dello stesso del diritto di ripensamento di cui al comma 10 non possono integrare in nessun caso gli estremi del giustificato motivo di licenziamento.

12. A seguito della denuncia di cui al comma 10 viene meno la facoltà del datore di lavoro di variare la collocazione temporale della prestazione lavorativa inizialmente concordata ai sensi dell'articolo 2, comma 2. Successivamente alla denuncia, nel corso dello svolgimento del rapporto



di lavoro è fatta salva la possibilità di stipulare un nuovo patto scritto in materia di collocazione temporale elastica della prestazione lavorativa a tempo parziale, osservandosi le disposizioni del presente articolo.

13. L'effettuazione di prestazioni lavorative supplementari o straordinarie, come pure lo svolgimento del rapporto secondo le modalità di cui al comma 7, sono ammessi esclusivamente quando il contratto di lavoro a tempo parziale, sia stipulato a tempo indeterminato e, nel caso di assunzioni a termine, limitatamente a quelle previste dall'articolo 1, comma 2, lettera *b*), della legge 18 aprile 1962, n. 230. I contratti collettivi di cui all'articolo 1, comma 3, applicati dal datore di lavoro interessato, possono prevedere la facoltà di richiedere lo svolgimento di prestazioni lavorative supplementari o straordinarie anche in relazione ad altre ipotesi di assunzione con contratto a termine consentite dalla legislazione vigente.

14. I centri per l'impiego e i soggetti autorizzati all'attività di mediazione fra domanda ed offerta di lavoro, di cui rispettivamente agli articoli 4 e 10 del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, sono tenuti a dare, ai lavoratori interessati ad offerte di lavoro a tempo parziale, puntuale informazione della disciplina prevista dai commi 3, 7, 8, 9, 10, 11, 12 e 13, preventivamente alla stipulazione del contratto di lavoro. Per i soggetti di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, la mancata fornitura di detta informazione costituisce comportamento valutabile ai fini dell'applicazione della norma di cui al comma 12, lettera *b*), del medesimo articolo 10.

15. Ferma restando l'applicabilità immediata della disposizione di cui al comma 3, le clausole dei contratti collettivi in materia di lavoro supplementare nei rapporti di lavoro a tempo parziale, vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, continuano a produrre effetti sino alla scadenza prevista e comunque non oltre il 30 settembre 2002.

## DISEGNO DI LEGGE

---

### Art. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 25 settembre 2002, n. 210, recante disposizioni urgenti in materia di emersione del lavoro sommerso e di rapporti di lavoro a tempo parziale.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

*Decreto-legge 25 settembre 2002, n. 210, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 225 del 25 settembre 2002.*

## **Disposizioni urgenti in materia di emersione del lavoro sommerso e di rapporti di lavoro a tempo parziale**

### IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di incentivare l'emersione del lavoro sommerso, introducendo le opportune modifiche ed integrazioni alla specifica normativa di cui alla legge 18 ottobre 2001, n. 383, anche al fine di dare attuazione a quanto convenuto in materia tra Governo e organizzazioni sindacali nel luglio scorso, nonchè prorogando il termine di efficacia delle clausole dei contratti collettivi in materia di lavoro supplementare nei rapporti di lavoro a tempo parziale;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 20 settembre 2002;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'interno e con il Ministro dell'economia e delle finanze;

EMANA

il seguente decreto-legge:

#### Articolo 1.

*(Modifiche alla legge 18 ottobre 2001, n. 383)*

1. All'articolo 1, comma 4-*bis*, della legge 18 ottobre 2001, n. 383, dopo le parole: «atto di conciliazione» sono inserite le seguenti: «nel quale sia indicato il livello di inquadramento attribuito al lavoratore».

2. L'articolo 1-*bis* della legge 18 ottobre 2001, n. 383, è sostituito dal seguente:

«Art. 1-*bis*. - (*Emersione progressiva*). - 1. In ogni capoluogo di provincia sono istituiti presso le direzioni provinciali del lavoro i Comitati per il lavoro e l'emersione del sommerso (CLES). I Comitati sono composti da 16 membri nominati dal prefetto; otto dei quali sono designati ri-

spettivamente dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, dal Ministero dell'ambiente, dall'INPS, dall'INAIL, dalla ASL, dal comune, dalla regione e dalla Prefettura-Ufficio territoriale del Governo, e otto designati in maniera paritetica dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale dei datori di lavoro e dei prestatori di lavoro. Il componente designato dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali assume le funzioni di presidente. I Comitati sono nominati entro il 30 ottobre 2002. I Comitati possono operare qualora alla predetta data siano stati nominati la metà più uno dei componenti. Le funzioni di segreteria dei CLES sono svolte dalle direzioni provinciali del lavoro.

2. In alternativa alla procedura prevista dall'articolo 1, gli imprenditori presentano al CLES di cui al comma 1, dove ha sede l'unità produttiva, entro il 28 febbraio 2003 un piano individuale di emersione contenente:

a) le proposte per la progressiva regolarizzazione ed adeguamento agli obblighi previsti dalla normativa vigente per l'esercizio dell'attività, relativamente a materie diverse da quella fiscale e contributiva, in un periodo non superiore a diciotto mesi, eventualmente prorogabile a ventiquattro mesi in caso di motivate esigenze;

b) le proposte per il progressivo adeguamento agli obblighi previsti dai contratti collettivi nazionali di lavoro in materia di trattamento economico, in un periodo comunque non superiore al triennio di emersione, mediante sottoscrizione di un apposito verbale aziendale degli accordi sindacali collettivi a tale fine conclusi, a livello provinciale, tra le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative e le associazioni di rappresentanza dei datori di lavoro con riferimento a ciascun settore economico; per i settori economici per i quali non operano organi di rappresentanza dei datori di lavoro o dei lavoratori in sede provinciale, i predetti accordi possono essere conclusi a livello nazionale o regionale;

c) il numero e la remunerazione dei lavoratori che si intende regolarizzare;

d) l'impegno a presentare un'apposita dichiarazione di emersione successivamente alla approvazione del piano da parte del CLES.

3. I CLES sono integrati dai comitati provinciali per l'emersione istituiti ai sensi dell'articolo 78, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448.

4. I piani di emersione individuale presentati alla data di entrata in vigore del presente articolo sono trasmessi, a cura del sindaco, alle direzioni provinciali del lavoro territorialmente competenti.

5. I comitati di cui al comma 1 ricevono i piani di emersione individuale presentati dai datori di lavoro interessati all'emersione progressiva ed hanno i seguenti compiti:

a) valutare le proposte di progressivo adeguamento agli obblighi di legge diversi da quelli fiscali e previdenziali formulando eventuali proposte di modifica;

b) valutare la fattibilità tecnica dei contenuti del piano di emersione;

c) definire, nel rispetto degli obblighi di legge, temporanee modalità di adeguamento per ciascuna materia da regolarizzare;

d) verificare la conformità del piano di emersione ai minimi contrattuali contenuti negli accordi sindacali di cui al comma 2.

6. I componenti dei CLES non sono responsabili per i fatti connessi alla realizzazione del piano di emersione progressiva che si verificano durante il periodo di attuazione dello stesso, nonché del mancato rilascio delle autorizzazioni allo svolgimento delle attività al termine del periodo di emersione.

7. Per la presentazione del piano individuale di emersione, gli imprenditori che intendono conservare l'anonimato possono avvalersi delle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro o dei professionisti iscritti agli albi dei dottori commercialisti, dei ragionieri e periti commerciali e dei consulenti del lavoro, che provvedono alla presentazione del programma al competente CLES, con l'osservanza di misure idonee ad assicurare la riservatezza dell'imprenditore stesso.

8. Il CLES approva il piano individuale di emersione nell'ambito delle linee generali definite dal CIPE, secondo quanto stabilito dal comma 1 dell'articolo 1.

9. Il CLES approva il piano di emersione entro sessanta giorni dalla sua presentazione, previa eventuali modifiche concordate con l'interessato o con i soggetti di cui al comma 7, ovvero respinge il piano stesso.

10. Le autorità competenti, previa verifica della avvenuta attuazione del piano, rilasciano le relative autorizzazioni entro sessanta giorni dalla scadenza dei termini fissati nel piano. L'adeguamento o la regolarizzazione si considerano, a tutti gli effetti, come avvenuti tempestivamente e determinano l'estinzione dei reati contravvenzionali e delle sanzioni connesse alla violazione dei predetti obblighi.

11. La dichiarazione di emersione ai sensi del presente articolo è presentata entro il 15 maggio 2003 e produce gli altri effetti previsti dall'articolo 1.

12. Le certificazioni di regolarità rilasciate ai datori di lavoro, precedentemente alla presentazione dei piani individuali di emersione, conservano la loro efficacia.

13. I soggetti che hanno fatto ricorso ai contratti di riallineamento retributivo di cui al decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, che già in corso di applicazione di tali contratti non sono riusciti a rispettare gli obblighi assunti, ovvero che alla conclusione del periodo previsto per il riallineamento non sono riusciti a corrispondere i minimi contrattuali nazionali, possono accedere ai programmi di emersione progressiva secondo le modalità stabilite nel presente articolo.

14. I soggetti che si avvalgono dei piani individuali di emersione sono esclusi dalle gare di appalto fino alla conclusione del periodo di emersione.

15. L'approvazione del piano individuale di emersione ai sensi del presente articolo comporta, esclusivamente per le violazioni oggetto di regolarizzazione, la sospensione, già nel corso dell'istruttoria finalizzata all'approvazione del piano stesso, di eventuali ispezioni e verifiche da parte degli organi di controllo e vigilanza nei confronti del datore di lavoro che ha presentato il piano.».

3. Al comma 5 dell'articolo 3 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, dopo le parole: «redditi di lavoro autonomo» sono aggiunte le seguenti: «e alle imprese che svolgono attività agricola non produttiva di reddito di impresa».

## Articolo 2.

### *(Norme in materia di edilizia)*

1. Le imprese edili che risultano affidatarie di un appalto pubblico sono tenute a presentare alla stazione appaltante la certificazione relativa alla regolarità contributiva a pena di revoca dell'affidamento.

2. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, l'INPS, l'INAIL e le Casse edili stipulano convenzioni al fine del rilascio di un documento unico di regolarità contributiva nel settore edile al fine dell'affidamento degli appalti pubblici.

3. All'articolo 45, comma 18, della legge 17 maggio 1999, n. 144, le parole: «31 dicembre 2001» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2006».

## Articolo 3.

### *(Rapporti di lavoro a tempo parziale)*

1. All'articolo 3, comma 15, del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 61, e successive modificazioni, le parole: «continuano a produrre effetti sino alla scadenza prevista e comunque non oltre il 30 settembre 2002» sono sostituite dalle seguenti: «continuano a produrre effetti, salvo diverse intese, sino alla scadenza prevista e comunque non oltre il 30 settembre 2003».

Articolo 4.

*(Entrata in vigore)*

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 25 settembre 2002.

CIAMPI

BERLUSCONI – MARONI – PISANU –  
TREMONTI

Visto, *il Guardasigilli*: CASTELLI

